

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2623

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VALENSISE, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, BAGHINO, BOLLA-
TI, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MICE-
LI VITO, RAUTI, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO,
TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI**

Presentata il 23 dicembre 1978

Condono delle sanzioni disciplinari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo che il provvedimento per l'amnistia recentemente approvato dal Parlamento debba essere integrato da un condono delle sanzioni disciplinari, come è ormai nelle tradizioni e nelle consuetudini.

Con questo intendimento, abbiamo predisposto la presente proposta di legge che, oltre tutto, interpreta gli orientamenti già espressi dal ministro per la grazia e giustizia, Bonifacio, il quale nella seduta del 1° agosto 1978, rispondendo al seguente ordine del giorno, presentato dal deputato Valensise e da tutto il gruppo del MSI-destra nazionale:

La Camera,

impegna il Governo

a promuovere l'adozione di un provvedimento di condono per:

a) le sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1977 e con effetto dalla data di commissione delle infrazioni stesse, da dipendenti delle amministrazioni

ni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati, e degli enti pubblici e degli enti di diritto pubblico quando le sanzioni comminate e da comminarsi non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

b) le sanzioni inflitte o da infliggere non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1977 da esercenti pubbliche funzioni o attività professionali. Delle sanzioni condonate non deve rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati;

nonché ad uno analogo del deputato Scovacricchi, ebbe ad assicurare che « porterà la sua attenzione sulla materia alla quale l'ordine del giorno si riferisce, con piena disponibilità a predisporre ed elaborare provvedimenti ispirati a principi di equità ».

Inoltre, ad una richiesta di precisazione del deputato Valensise, il ministro ancora ribadiva « che il Governo ha la più

ampia disponibilità a predisporre appositi provvedimenti». Da allora sono trascorsi cinque mesi senza che da parte del Governo sia stato presentato alle Camere alcun provvedimento di condono; per cui si è ritenuto doveroso e necessario predisporre la presente proposta di legge.

Siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno dare il loro consenso a questa iniziativa che interpreta l'aspettativa, a tutti i livelli, di molti dipendenti e funzionari dello Stato, di enti pubblici e

di diritto pubblico nonché di professionisti.

Si tratta di un atto di clemenza che, in relazione al provvedimento già adottato per i reati comuni, assume un particolare valore e significato tenendo conto della qualità dei destinatari, al quale riteniamo siano sensibili non solo tutte le parti politiche in quanto rappresenta un impegno già pubblicamente preso dal Ministro di grazia e giustizia a nome del Governo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1978, sono condonate con effetto dalla data della commissione delle infrazioni stesse.

Il condono concerne le infrazioni commesse da dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati e degli enti pubblici e di diritto pubblico quando le sanzioni comminate o da comminarsi non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 2.

Sono analogamente condonate le sanzioni inflitte o da infliggere non superiori alla sospensione per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1978 da esercenti di pubbliche funzioni o attività professionali.

ART. 3.

Il condono delle sanzioni comporta automaticamente la loro obliterazione completa dal fascicolo personale e dagli atti o altro che si riferiscono all'interessato.